



COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO

(Città Metropolitana di Firenze)

Regolamento per gli adempimenti Toponomastici ed Ecografici

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30/09/2021

ART. 1 Competenze dell'ufficio preposto

1. È competenza esclusiva dell'Amministrazione Comunale l'attribuzione della numerazione civica e dell'onomastica stradale (art. 1 L. 1188/1927 – art. 10 L. 1228/1954).
2. All'interno del Settore Affari Generali e Istituzionali è istituito l'Ufficio Toponomastica, quale unità operativa interna, cui è assegnata la funzione in materia di Toponomastica. Ad esso vengono attribuite le competenze in materia di topografia ed ecografia, a norma del Capo VII, articoli dal 38 al 45, e del Capo VIII, art. 47, del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989, fatte salve in ogni caso le competenze della Giunta e dei Responsabili di Settore.
3. In particolare, l'ufficio Toponomastica predispone gli atti relativi all'attribuzione dell'onomastica stradale, determina l'attribuzione della numerazione civica esterna ed interna, provvede ad eventuali revisioni della numerazione civica e dell'onomastica stradale, cura la predisposizione per la posa in opera delle tabelle e delle targhe.

ART.2 Esclusività delle competenze dell'ufficio Toponomastica

1. È fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni esterne ed interne in difformità alle indicazioni previste dal presente Regolamento.
2. È vietato a terzi arbitrariamente attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, imbrattare le tabelle della segnaletica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.
3. Il proprietario del fabbricato è tenuto a mantenere le targhe della numerazione civica visibili ed in adeguate condizioni.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 3 del presente Regolamento e l'emissione del provvedimento di rimessa in pristino con spese a carico dei trasgressori.
5. Nel caso in cui si rendesse necessario lo spostamento delle targhe viarie o di quelle relative alla numerazione civica, gli interessati dovranno farne immediata richiesta all'ufficio Toponomastica che predisporrà le procedure necessarie a tale spostamento.

ART. 3 Sanzioni

1. Le violazioni ai divieti di cui al presente Regolamento sono sanzionate in via amministrativa con una sanzione pecuniaria da € 25 a € 500 (L. 131/1983 e art. 7bis D.lgs. n. 267/2000), nella misura indicata nelle seguente tabella:

TIPO DI INFRAZIONE	SANZIONE PECUNIARIA PREVISTA
Mancata richiesta di attribuzione di numero civico	Da € 25 a € 100
Attribuzione abusiva di numero civico	Da € 50 a € 200
Mancata esposizione della targhetta	Da € 100 a € 300
Apposizione di targhetta non regolamentare o mancata rimozione di targhe preesistenti	Da € 50 a € 200
Distruzione, occultazione, deterioramento o danneggiamento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhetta relative alla numerazione civica	Da € 100 a € 500

2. Alle attività di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è tenuto il Settore Polizia Municipale (L. 689/81).
3. L'applicazione delle sanzioni pecuniarie rientra nei compiti svolti dal Settore Polizia Municipale.

ART. 4 Obbligo di comunicazione

1. I Servizi comunali (in particolare, il Settore Gestione del Territorio) dovranno trasmettere all'ufficio Toponomastica la documentazione utile per l'individuazione delle nuove aree di circolazione e di nuovi accessi (domanda di attribuzione di numerazione civica, progetti di nuove strade), e comunque qualsiasi informazione relativa a modifiche intervenute che interessino la toponomastica stradale o la numerazione civica.

ART. 5 Competenze della Giunta Comunale

1. Le deliberazioni in materia di toponomastica sono di competenza della Giunta Comunale (D.Lgs. 267/2000) che valuta le proposte elaborate dall'ufficio Toponomastica e, relativamente alla denominazione dell'onomastica stradale, dalla Commissione di cui al successivo art. 6.
2. In casi di motivata particolare urgenza, la Giunta Comunale può procedere alla valutazione e all'approvazione delle proposte di denominazione, senza richiedere il parere della Commissione Toponomastica.

ART. 6 Commissione Toponomastica

1. La Commissione Toponomastica ha funzioni consultive ed esprime parere preventivo sulle proposte di intitolazione (Istat 2010 Guida alla Vigilanza anagrafica – Metodi e norme n° 48 – 3.9.2).
2. La Commissione Toponomastica è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica fino alla fine del mandato amministrativo. I candidati saranno scelti previa acquisizione dei *curricula* di maggior affidabilità culturale e professionale, pervenuti in risposta ad un avviso pubblico riservato alla candidatura a componente della Commissione Toponomastica. Rappresenta motivo di esclusione dalla Commissione quanto previsto dall'art. 58 del D.lgs. 267/2000.
3. La commissione è costituita da:
 - Sindaco, o suo delegato (con funzioni di Presidente)
 - N° 1 esperto esterno all'Amministrazione Comunale di riconosciuta competenza in ambito storico ed urbanistico.
 - N° 1 dipendente dell'Amministrazione Comunale con competenza in ambito storico-urbanistico.
4. Le funzioni di segreteria saranno svolte dal funzionario responsabile o da personale dell'ufficio Toponomastica.
5. Gli esperti esterni sono scelti per competenza professionale, per incarichi istituzionali o per chiara fama, tra esperti in discipline quali storia, tradizioni e cultura locale, architettura, topografia locale, glottologia, scienze matematiche fisiche e naturali, archivistica, o altre materie la cui conoscenza permetta di ottemperare meglio allo svolgimento dell'attività della Commissione.

6. In caso di cessazione dalla carica di taluno dei componenti della Commissione, la Giunta Comunale procederà alla sostituzione, secondo i criteri previsti nel presente articolo per la nomina.
7. Ai componenti esterni della Commissione è attribuito un gettone di importo pari a € 30 a titolo di rimborso spese per la partecipazione alle sedute della Commissione Toponomastica.

ART. 7 Attività della Commissione

1. La Commissione, al suo insediamento, provvede ad elaborare un documento guida sui principi e i criteri di riferimento per la formulazione dei pareri di propria competenza.
2. Nell'esame delle proposte di intitolazione, la Commissione esprime le proprie valutazioni sulla base della loro rispondenza agli indirizzi e criteri approvati.
3. La Commissione, tramite l'ufficio Toponomastica, provvede a fornire comunicazione al proponente in merito all'accettazione o al rigetto della proposta di denominazione, corredata da specifica motivazione sulla decisione. Quando, unitamente all'accettazione sia stata prevista l'effettiva attribuzione della denominazione, la comunicazione di accettazione della proposta conterrà anche l'indicazione dell'oggetto denominato.
4. Per le proposte approvate, ma non utilizzate ai fini della denominazione effettiva delle strade od altro luogo, la Commissione stila un elenco riservandosi di fruire dei nomi inseriti per possibili future denominazioni.
5. Durante le riunioni della Commissione, il funzionario responsabile o il personale dell'ufficio Toponomastica, senza diritto di voto, forniranno le necessarie indicazioni ed il materiale di supporto per agevolare i lavori della stessa, oltre a svolgere funzioni di segreteria, redigendo il verbale della seduta.
6. La Commissione è convocata su iniziativa del Presidente e comunque sempre nel caso di realizzazione di nuove aree di circolazione per le quali risulti indispensabile la denominazione.

ART. 8 Onomastica stradale– Area di circolazione – definizione

1. Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, costituisce area di circolazione, che deve essere distinta da una propria denominazione (art. 41 D.P.R. 223/89 comma 1).
2. Ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo o simili, in zone dotate di regolare rete stradale, comprese le strade private, purché aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione (art. 41 D.P.R. 223/89 comma 2).
3. Laddove non può essere individuata una regolare rete stradale (case sparse) verrà definita un'area di circolazione per località, comprendendo in questa il complesso delle strade, stradoni, carrarecce, sentieri o simili.

ART. 9 Stradario

1. Lo stradario (art. 45 D.P.R. 223/89) contiene l'elenco delle aree di circolazione del territorio comunale. Le informazioni minime da inserire sono:
 - Codice identificativo numerico dell'area di circolazione
 - Specie dell'area di circolazione (via, piazza, vicolo, ecc.)
 - Denominazione

- Numerazione civica: estremi lato destro, estremi lato sinistro, numeri eventualmente mancanti
- Sezioni di censimento interessate
- Descrizione dell'andamento delle aree di circolazione: inizio, fine, aree di circolazione vicine, aree di circolazione attraversate.

ART. 10 Elencazione alfabetica

1. L'elencazione alfabetica dovrà essere disciplinata dalle seguenti regole (Istat 2010 Guida alla Vigilanza anagrafica – Metodi e norme n° 48 – 3.9.5):
 - Le aree di circolazione intitolate a persone devono essere elencate in ordine alfabetico di cognome e poi di nome.
 - Per i cognomi contenenti particelle di inizio (d'Aragona, del Giudice, Lo Monaco ..., ecc.) l'elencazione deve tenere conto della particella come parte integrante del cognome.
 - Non deve essere invece presa in considerazione la particella che precede un sostantivo (dell'Indipendenza).
 - Le aree di circolazione intitolate ad opere storiche, anche se contenenti nomi di persona (Grotta di Bucci) devono essere elencate alfabeticamente secondo la denominazione dell'opera stessa (Grotta).
 - Le aree di circolazione intitolate a nomi di santi dovranno essere elencate come se il suffisso Sant/San...(Sant'Angelo/San Francesco) facesse parte integrante del nome (Santangelo/Sanfrancesco).
 - Le aree intitolate a date (XXIV Maggio) o comprendenti numeri (4 Fontane) devono essere elencate come se fossero scritte tutte in lettere (Ventiquattro maggio, Quattro fontane).

ART. 11 Denominazione

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria denominazione (art. 41 D.P.R. 223/89 comma 1), da riportare su targhette in materiale resistente da porre:
 - Per le vie, almeno ai due estremi, a sinistra di chi vi entra;
 - Per le vie di notevole lunghezza, potranno essere posizionate anche in prossimità degli incroci con altre aree di circolazione;
 - Per le piazze, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.
2. Nel caso di modifica di denominazione dell'area di circolazione, la targa dovrà riportare anche la precedente denominazione (art. 41 comma 4 D.P.R. 223/89).
3. Deve essere evitato che due aree di circolazione dello stesso tipo (art. 41 comma 5 D.P.R. 223/89) abbiano la stessa denominazione, anche se ubicate in due frazioni amministrative diverse del territorio comunale.
4. La denominazione può essere omessa solo nel caso di strade private chiuse al pubblico.
5. L'onomastica stradale deve assumere caratteristiche di omogeneità nell'ambito di zone geometricamente ben definite, ad esempio in riferimento ai quartieri.

ART. 12 Caratteristiche delle targhe

1. Le caratteristiche fisiche delle targhe dovranno rispettare i parametri descritti dal Codice della Strada (art. 133 D.P.R. 495/1992).
2. Nei centri antichi il segnale nome-strada può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale.
3. Il segnale nome-strada può essere applicato:
 - a) Al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra 3,00 e 3,50 m circa dal piano stradale;
 - b) Nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade, e sfalsati in altezza;
 - c) Ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi;
 - d) In altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;
 - e) Nei casi b), c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2,50 e 3,00 m, salvo casi di impossibilità materiale.
4. Nelle strade a senso unico il segnale SENSO UNICO PARALLELO deve essere applicato congiuntamente al segnale NOME-STRADA, sullo stesso supporto e al di sotto di quello; i due segnali devono avere uguali dimensioni.
5. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada.
6. Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie.

ART. 13 Richieste nuova denominazione

1. Possono formulare proposte, ai fini dell'attribuzione dei nomi alle aree di circolazione di nuova denominazione, Enti pubblici o privati, associazioni a carattere internazionale, nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati e gruppi di almeno 5 cittadini.
2. Le richieste, indirizzate al Sindaco e all'Ufficio Toponomastica dovranno essere opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie biografiche sul conto della persona o informazioni sull'evento di cui si chiede di onorare la memoria o commemorare.
3. Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni, fatti salvi casi di particolare interesse (come disposto dalla circolare M.I.A.C.E.L. n° 18/1992 che attribuisce al Prefetto potere discrezionale in riferimento all'intitolazione di vie a personaggi deceduti da meno di 10 anni).

ART. 14 Modalità per l'attribuzione della numerazione civica esterna

1. La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi di attività professionali, commerciali e simili, uffici, ecc.): direttamente quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di

circolazione, indirettamente quando si apre invece su cortili o corti (Istat 2010 Guida alla Vigilanza anagrafica – Metodi e norme n° 48 – 3.9.3).

2. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri (progressione numerica).
3. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, garage, cantine, depositi, magazzini, ecc. non escluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazione (art. 42 D.P.R. 223/89).
4. Nel caso di strade di lunghezza superiore a tre chilometri o nel caso di strade per cui è previsto un forte sviluppo abitativo, ma che non può essere stabilito in anticipo, può essere adottato il sistema metrico.
5. Per le aree di circolazione esterne ai centri abitati la numerazione deve essere espressa con il numero indicante i metri che la distanziano dal suo inizio, intendendosi tale il centro abitato più importante.
6. Per consentire l'assegnazione dei numeri dispari alle case sulla sinistra e dei numeri pari alle case sulla destra, i numeri indicanti la distanza devono essere aumentati o ridotti di una unità, quando ne ricorre la necessità.
7. Le case adiacenti alle strade devono essere contrassegnate con la stessa distanza della casa situata lungo la strada e ad essa più vicina o, in mancanza di quella casa, con la distanza al punto più vicino della strada, che deve essere indicato mediante targa. Per distinguere tra loro le case medesime, all'indicazione della distanza deve essere aggiunta una lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo.

ART. 15 Caratteristiche della targhetta

1. I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente di forma rettangolare. Il numero di colore scuro è posto su un fondo chiaro catarifrangente.
2. Le caratteristiche fisiche delle targhe (dimensioni, colori, caratteri) dovranno comunque rispettare i parametri descritti dal Codice della Strada.
3. Nei tessuti di impianto storico, così come individuati dal Piano Operativo, è obbligatorio l'uso di targhe in ceramica.
4. La targhetta deve essere posta ad un'altezza variabile tra 1.80 e 2.00 metri da terra, a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro in una posizione ben visibile dall'area di circolazione ed in modo che sia chiaramente riferita al giusto accesso.
5. E' fatto obbligo al proprietario di rimuovere tutti gli altri numeri eventualmente presenti sulla facciata.
6. Per l'entrata in vigore del presente articolo si rinvia al successivo art. 22.

ART. 16 Criteri di numerazione

1. All'interno dei centri abitati devono essere rispettate le seguenti norme (Istat 2010 Guida alla Vigilanza anagrafica – Metodi e norme n° 48 – 3.9.3):
 - in aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viale, vicolo, salita, ecc.) la numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra;
 - nelle vie a sviluppo radiale, che vanno dal centro verso la periferia, la numerazione

deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale;

- per le vie con andamento anulare la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato;
- in aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;
- nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato ,perché non ne siano stati ancora costruiti dall'altro, la numerazione deve essere solo dispari o pari a secondo dei casi; ove vi sia impossibilità permanente di costruirvene la numerazione potrà essere unica e progressiva;
- per gli spazi non coperti da fabbricati ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati numeri civici occorrenti per i futuri accessi;
- per le rientranze di tratti viari o per corti si procederà nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada (il verso da sinistra verso destra per un osservatore che dia le spalle all'area di circolazione).

2. All'interno e fuori dei centri abitati è necessario lasciare disponibili alcuni numeri civici, in proporzione alla distanza dei fabbricati esistenti, al fine di consentire una successiva numerazione per gli edifici di futura nuova costruzione.

ART. 17 Modalità di aggiornamento

1. A seguito dell'apertura di un nuovo accesso, tra altri già consecutivamente numerati, la numerazione civica sarà assegnata facendo riferimento al numero civico che precede; nel caso in cui non ci siano numeri disponibili si fa riferimento al numero civico che precede seguito da una lettera.
2. Analogamente, nel caso di nuove costruzioni all'interno dei centri o nuclei abitati deve essere applicata la stessa norma precedente, se non sono stati lasciati numeri civici disponibili per le future costruzioni, oppure non se ne siano resi disponibili per demolizioni nella medesima area della nuova costruzione, si fa riferimento al numero civico che precede seguito da una lettera.
3. Nel caso di nuove costruzioni in territorio aperto (case sparse) dovrà essere applicato, laddove sia possibile, lo stesso criterio utilizzato per i centri – nuclei abitati.
4. È compito degli uffici preposti (Ufficio tecnico, ufficio Toponomastica), ciascuno in relazione alle proprie competenze, integrare la mappa catastale e la cartografia di supporto del Sistema Informativo Territoriale (SIT) con i fabbricati di nuova costruzione e quelli modificati, la viabilità di nuova realizzazione, la toponomastica di nuova approvazione, altre ulteriori indicazioni utili in fase di rilevazione.

ART. 18 Modalità per l'attribuzione della numerazione civica interna

1. La numerazione civica interna, composta da numeri arabi e da lettere alfabetiche, serve per individuare le unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini) a cui non si possa accedere direttamente dall'esterno, ma solo

attraverso atri o scale interne (Istat 2010 Guida alla Vigilanza anagrafica – Metodi e norme n° 48 – 3.9.3).

2. Prima di procedere all'esecuzione della numerazione interna (art. 42 comma 2 D.P.R. 223/89) è necessario controllare la numerazione civica del fabbricato oggetto di rilevazione. Questo controllo dovrà assicurare la perfetta corrispondenza tra le unità immobiliari che hanno accesso esterno al fabbricato e la loro numerazione civica. Nel caso in cui vi siano unità immobiliari prive di numerazione civica, questa dovrà essere opportunamente eseguita e registrata sia sulla banca dati che sulle mappe catastali.
3. La numerazione interna di unità ecografiche semplici a cui si acceda da atri o corti deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nell'atrio o corte dall'accesso esterno unico o principale.
4. La numerazione interna di unità ecografiche semplici a cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, seguendo lo stesso verso della scala.
5. Nel caso siano presenti più ingressi nella stessa unità immobiliare, la numerazione interna va assegnata dall'ingresso principale.
6. Terminati i piani superiori si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati.
7. Nel caso siano presenti più scale queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli, ovvero lettere maiuscole la cui targhetta dovrà essere posizionata esternamente all'accesso alla scala. Anche in questo caso l'attribuzione della lettera maiuscola deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nella corte o nell'atrio dall'accesso esterno unico o principale. In questo caso la numerazione interna sarà costituita da una lettera maiuscola indicante la scala e da un numero arabo.

ART. 19 Obblighi dei proprietari dei fabbricati–Procedura di acquisizione della numerazione civica

1. Il proprietario o il costruttore di nuovi fabbricati ha l'obbligo di richiedere, con apposita modulistica predisposta dall'ufficio Toponomastica, l'attribuzione della numerazione civica relativa ai nuovi accessi all'area pubblica (art. 43 comma 1 D.P.R. 223/89).
2. Il proprietario ha l'obbligo anche di comunicare, con analogo modulistica, la soppressione di numeri civici sia esterni che interni, dovuti a demolizione di edifici o chiusura di accessi. In questo caso le targhe della numerazione civica dovranno essere riconsegnate all'ufficio Toponomastica (Istat 2010 Guida alla Vigilanza anagrafica – Metodi e norme n° 48 – 3.9.4).
3. L'obbligo di richiedere la numerazione all'ufficio Toponomastica compete anche ai proprietari di edifici o locali che risultino privi di targhe relative alla numerazione civica esterna ed interna.
4. La realizzazione e la posa in opera delle targhette relative alla numerazione civica, sia esterna che interna, sono a carico del proprietario o del costruttore richiedente.

ART. 20 Visibilità

1. I proprietari e/o gli amministratori degli edifici e dei fabbricati hanno l'obbligo di mantenere pulite, ben visibili e in ottimo stato le targhe relative alla numerazione civica.

2. Chiunque distrugga, danneggi, deteriori o renda in qualunque modo non visibile le targhe relative all'onomastica stradale o alla numerazione civica è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
3. È fatto inoltre obbligo di immediato ripristino all'autore del danno.

ART. 21 Rinvii normativi

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia (riportata in coda al presente Regolamento) e nello specifico:
 - Legge n. 1188 del 23 giugno 1927 – Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei
 - Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 – Legge anagrafica
 - DPR n. 223 del 30 maggio 1989 – Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
 - Circolare ISTAT n. 5 del 4 febbraio 2000 prot. 874 – Adempimenti richiesti ai Comuni per la preparazione del 14° censimento generale della popolazione
 - DL n. 55 del 28 febbraio 1983 – Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983
 - Circolare del Ministero dei Trasporti n. 21 del 21 marzo 1967 – Variazione toponimi cittadini
 - Circolare del Ministero dell'Interno n. 10 del 8 marzo 1991 – Atto di deliberazione del Comune in materia di toponomastica
 - D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 – Nuovo Codice della strada
 - D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 – Regolamento del Codice della Strada
 - Istat – Guida alla vigilanza anagrafica – Metodi e Norme n° 48 (2010)

ART. 22 Entrata in vigore

1. Salvo quanto stabilito al successivo comma 2, il presente Regolamento entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Le prescrizioni di cui all'art. 15 sono obbligatorie per le nuove targhe che verranno installate dopo il termine di cui al comma 1. E' concesso ai proprietari un termine di 10 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento per l'adeguamento delle targhe già esistenti che non siano conformi a tali prescrizioni.

ALLEGATO A

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI TOPONOMASTICA

LEGGE 23 GIUGNO 1927, N. 1188

TOPONOMASTICA STRADALE E MONUMENTI A PERSONAGGI CONTEMPORANEI ⁽¹⁾

⁽¹⁾ A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lgs. 300/1999, cit.).

Articolo 1

Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto [o del sottoprefetto] ⁽¹⁾, udito il parere della [deputazione di storia patria], o, dove questa manchi, della società storica del luogo o della regione.

⁽¹⁾ Ora, dal solo Prefetto, essendo state soppresse le Sottoprefetture.

Articolo 2

Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

Articolo 3

Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della commissione provinciale per la conservazione dei monumenti.

Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.

Articolo 4

Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone delle famiglia reale, né ai caduti in guerra o per la causa nazionale. Inoltre in facoltà del ministro per l'interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

Articolo 5

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali dovranno procedere alla modificazione delle denominazioni stradali ed alla rimozione dei monumenti, lapidi od altri ricordi permanenti che contravvengano al divieto di cui agli articoli 2 e 3, fatta eccezione di quelli la cui conservazione sia espressamente autorizzata dal ministro per l'interno

ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente. In difetto, provvederanno i prefetti, [o rispettivamente i sottoprefetti] ⁽¹⁾, a spese dell'amministrazione inadempiente.

In caso di rimozione di un nome recente, sarà di preferenza ripristinato quello precedente o quello tra i precedenti che si ritenga più importante rispetto alla topografia o alla storia.

⁽¹⁾ Ora, dal solo Prefetto, essendo state soppresse le Sottoprefetture.

Articolo 6

Nulla è innovato al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito in legge con la L. 17 aprile 1925, n. 473.

LEGGE N. 1228 DEL 24 DICEMBRE 1954

ORDINAMENTO DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Articolo 1

In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente. Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge

Articolo 2

È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la [patria potestà] o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza.

Articolo 9

Il Comune provvede alla individuazione e delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate, ed alla esecuzione degli adempimenti connessi, che saranno prescritti dal regolamento. I limiti ed i segni relativi agli adempimenti anzidetti saranno tracciati su carte topografiche concernenti il territorio comunale. Il piano topografico costituito dalle carte di cui al comma precedente sarà sottoposto, per l'esame e l'approvazione, all'Istituto centrale di statistica e sarà tenuto al corrente a cura del Comune.

Articolo 10

Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica. La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 153 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148. I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

D.P.R 30 MAGGIO 1989, N. 223

REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Art. 42 Numerazione civica

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

Art. 43 Obblighi dei proprietari dei fabbricati

1. Gli obblighi di cui all'art.42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso abitazione ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dell'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.

Art. 47 Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica

- a.1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.
- a.2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.
- a.3. È fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.

CIRCOLARE ISTAT N. 5 DEL 4 FEBBRAIO 2000 PROT. 874

ADEMPIMENTI RICHIESTI AI COMUNI PER LA PREPARAZIONE DEL 14° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

1 - Adempimenti ecografici, onomastica stradale e numerazione civica

Ogni area di circolazione situata nell'ambito della circolazione comunale deve avere una propria distinta denominazione ed ogni porta o altro accesso sulla stessa deve essere provvisto di apposito numero.

L'obbligo della numerazione si estende anche interamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati ad attività commerciali e professionali.

Seguendo questo principio di carattere generale, è obbligo del comune denominare le nuove strade e attribuire i numeri civici alle nuove costruzioni, secondo la normativa vigente.

Per contro, si precisa, che qualora vengano chiusi uno o più accessi sull'area di circolazione (es. casa demolita), non è necessario procedere ad alcuna rinumerazione, ma si dovranno annotare nello stradario in possesso dei comuni i numeri soppressi e il motivo che ha determinato salti di numerazione lungo l'area di circolazione.

DL N. 55 DEL 28 FEBBRAIO 1983

PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL SETTORE DELLA FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1983

Art. 27 (comma 9)

La misura delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228 è decuplicata.

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI N. 21 DEL 21 MARZO 1967 VARIAZIONE TOPONOMI CITTADINI

A seguito della modifica di denominazione di vie e piazze, i cittadini vengono a trovarsi in possesso di documenti nei quali l'indirizzo indicato non corrisponde più, nella denominazione, a quello effettivo.

Al riguardo occorre osservare che il Codice della Strada fa obbligo ai proprietari di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (art. 58) ed il titolare di patente di guida (art.80) di comunicare, al PRA e alla Prefettura, il trasferimento di residenza perché venga annotato sul documento.

La Circolare n. 21 del 21 marzo 1967 (Trasferimento di residenza di proprietari di automotoveicoli e di rimorchi e dei titolari di patente di guida) chiarisce che vanno denunciati e annotati anche i trasferimenti di abitazione nell'ambito del medesimo comune.

Con la modifica di denominazione in realtà non avviene alcun trasferimento di abitazione, ma un semplice cambio di toponomastica.

Appare pertanto opportuno, al fine di evitare contestazioni, che il comune munisca i cittadini di un documento da cui risulti che la variazione di residenza è dovuta al cambiamento del toponimo e non ad un trasferimento effettivo.

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 10 DEL 8 MARZO 1991

ATTO DI DELIBERAZIONE DEL COMUNE IN MATERIA DI TOPONOMASTICA

Nel concordare con quanto precedentemente affermato nella precedente circolare ministeriale n. 15900/1 BIS/L 142 del 15 ottobre 1990, secondo la quale gli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio sono quelli elencati nel secondo comma dell'art. 32 della legge 142/90, che costituisce norma di stretta interpretazione, si ritiene che l'atto deliberativo in materia di toponomastica sia di competenza della Giunta comunale.

D.LGS. N. 285 DEL 30 APRILE 1992 NUOVO CODICE DELLA STRADA

Art. 2 Definizione e classificazione delle strade (comma 1)

Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

D.P.R. N. 495 DEL 16 DICEMBRE 1992 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Art. 133 Segnale nome-strada (art. 39 C.s.)

1. Il segnale NOME-STRADA indica il nome di strade, vie, piazze, viali e di qualsiasi altra tipologia viaria e deve essere collocato nei centri abitati su entrambi i lati di tutte le strade in corrispondenza delle intersezioni.
2. Nelle zone centrali della città il segnale nome-strada può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale.
3. I segnali nome-strada hanno le dimensioni e le caratteristiche di cui alla tabella II.15 e cornice di colore blu.
4. Il segnale nome-strada può essere applicato:
5. a) al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra 3,00 e 3,50 m circa dal piano stradale (fig. II.290);
6. b) nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade, e sfalsati in altezza (fig. II.291);
- c) ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi;
- d) in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;
- e) nei casi b), c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2,50 e 3,00 m, salvo casi di impossibilità materiale.
7. Nelle strade a senso unico il segnale SENSO UNICO PARALLELO deve essere applicato congiuntamente al segnale NOME-STRADA, sullo stesso supporto e al di sotto di quello; i due segnali devono avere uguali dimensioni.
8. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada (fig. II.292).
9. Il segnale di numero civico può essere utilizzato per indicare il numero delle civili abitazioni, singole o condominiali, secondo le norme dei regolamenti comunali in materia. Inoltre è

consentito applicare, ogni decina di numeri circa, un numero civico perpendicolare all'asse stradale, fissato sui pali della pubblica illuminazione o su altri supporti, in maniera che esso appaia frontalmente alle correnti del traffico (fig. II.293). Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie.

ISTAT – GUIDA ALLA VIGILANZA ANAGRAFICA Metodi e Norme n° 48 (2010)

3.9.2 L'onomastica stradale

In base all'articolo 41 del Regolamento, ogni area di circolazione, cioè ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità, *“deve avere una propria denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente”*. Pertanto ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, comprese le strade private, purché aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione che deve essere individuata da una propria denominazione.

La denominazione va riportata agli estremi delle vie e ai principali incroci con altre vie, sempre a sinistra di chi vi entra. Nei casi di strade molto lunghe, le targhe indicanti il nome della strada vanno poste, oltre che all'inizio ed alla fine della strada, anche ad intervalli non superiori al chilometro.

Nell'attribuire la denominazione ad un'area di circolazione occorre tenere presente che:

- nell'ambito del territorio comunale non può essere assegnata la stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo anche se comprese infrazioni o circoscrizioni amministrative diverse (art. 41, c. 5, del Regolamento). Occorre cioè evitare che due vie, due piazze, due vicoli, anche se ubicati in località diverse dello stesso comune, abbiano la stessa denominazione. Invece è possibile l'omonimia quando si tratta di aree di circolazione di tipo diverso come ad esempio corso Mazzini e piazza Mazzini, via Garibaldi e vicolo Garibaldi eccetera;
- non si possono attribuire nomi di persone che siano decedute da meno di 10 anni, salvo deroga da parte del prefetto (legge n. 1188 del 1927 e circ. M.I.A.C.E.L. n. 18 del 1992);
- la delibera di attribuzione della denominazione alle aree di circolazione rientra tra le competenze della giunta comunale.

Il procedimento amministrativo risulta così articolato:

- proposta di denominazione da parte dell'ufficio toponomastica o dell'ufficio anagrafe, corredata dalla planimetria e dalla descrizione dell'area;
- convocazione della commissione comunale di toponomastica, con poteri consultivi e propositivi;
- delibera di giunta comunale di attribuzione della denominazione. Se l'area viene intitolata ad un personaggio morto da meno di dieci anni, la delibera dovrà riportare anche la motivazione della scelta fatta;
- richiesta del nulla osta al prefetto. La richiesta del nulla osta viene inviata alla prefettura corredata da una copia della delibera della giunta comunale e da un breve profilo biografico della persona alla quale è stata intitolata la strada o piazza;
- approvazione del prefetto, sentito il parere della Deputazione di storia patria. La delibera acquista efficacia solo dopo l'approvazione del prefetto;

- apposizione delle targhe sulle aree di circolazione. La procedura sopra indicata è valida anche per l'intitolazione di monumenti, scuole, palazzi pubblici o aperti al pubblico. Per procedere, invece, al cambiamento della denominazione di una strada già esistente, sarà necessario ottenere (art. 1, R.D.L. n. 1158, 10 maggio 1923) l'approvazione preventiva del Ministero della pubblica istruzione per il tramite delle competenti soprintendenze ai monumenti. In tal caso, l'articolo 41, comma 4, del Regolamento prescrive che sia indicata anche la precedente denominazione.

3.9.3 La numerazione civica

L'articolo 42 del Regolamento prevede l'obbligatorietà della "numerazione civica" sia esterna che interna ai fabbricati: *"Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili. La numerazione degli accessi, sia esterni che interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso"*.

Le norme tecniche emanate dall'Istat stabiliscono che ogni area di circolazione debba avere una propria numerazione civica, ordinata secondo la successione naturale dei numeri o secondo il sistema metrico. La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quegli accessi che immettono alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc.), direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione, o indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne.

L'obbligo di numerazione si estende a tutti gli accessi, anche secondari, che immettono in abitazioni, uffici ed esercizi, non escluse grotte, baracche e simili se adibite costantemente ad abitazioni. Non è obbligatorio, invece, attribuire i numeri civici ai fabbricati rurali abitati soltanto per brevi periodi dell'anno, alle porte delle chiese, agli accessi dei monumenti pubblici che non immettono anche in uffici o abitazioni, alle porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili.

All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, le disposizioni dell'Istat prevedono che:

- per le aree a sviluppo lineare, la numerazione civica deve iniziare dall'incrocio con la via ritenuta più importante, avendo sempre come riferimento, per l'inizio della numerazione, di far capo dal centro verso la periferia, attribuendo i numeri pari a destra e i dispari a sinistra o in successione 1, 2, 3, ..., se gli immobili sono su un solo lato e sull'altro vi è impossibilità permanente a costruirvene;
- per le aree di circolazione poligonali (piazze, piazzali, larghi eccetera), la numerazione civica deve essere progressiva da sinistra verso destra di chi vi entra dalla via ritenuta principale;
- per le aree fabbricabili situate lungo le vie, piazze eccetera, il responsabile tecnico del comune deve riservare numeri civici occorrenti per i futuri accessi (di solito un numero

ogni due metri) al fine di non dover procedere successivamente al rifacimento della numerazione o dover ricorrere all'artificio di indicare, insieme al numero civico, anche lettere dell'alfabeto o le diciture *bis, ter, quater* eccetera.

Per le località prive di regolare rete stradale, l'attribuzione della numerazione può avvenire:

- per località, numerando gli accessi a partire dall'edificio più centrale e proseguendo a spirale verso la periferia sino a comprendere tutte le case della località stessa (è consigliabile che sulle targhe, ove è apposto il numero civico, sia indicata anche la denominazione della località);
- per strada esterna, iniziando la numerazione dall'estremità più importante e proseguendo fino all'altra. Per individuare facilmente le unità ecografiche semplici a cui non si accede direttamente dall'esterno, è necessario contrassegnare le unità stesse con una propria serie di simboli, e poiché ad esse si può accedere sia da cortili sia da scale interne, è necessario che anche questi abbiano un proprio contrassegno. L'insieme dei simboli in questione costituisce la "numerazione interna", cui deve provvedere il proprietario del fabbricato secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, del Regolamento.

Nell'apposizione della numerazione interna, le istruzioni dell'Istat prevedono che gli appartamenti ad uso abitazione, negozio o ufficio, siano contrassegnati da numeri arabi ordinati progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra dall'ingresso principale, e dal piano più basso al piano più alto. Se più di uno, devono essere numerati anche i cortili, preferibilmente con numeri romani, e le scale, con lettere maiuscole dell'alfabeto e iniziando sempre da sinistra verso destra.

Per quanto riguarda la procedura per l'attribuzione del numero civico, l'articolo 43 del Regolamento fa obbligo al proprietario del fabbricato, una volta ultimata la costruzione e sempre prima di occuparlo, di richiedere il permesso di abitabilità o agibilità, nonché l'indicazione del numero civico, presentando domanda al sindaco del comune. La domanda, redatta secondo il modello Istat AP/7b, deve indicare la specifica degli accessi da contrassegnare (area di circolazione su cui insiste il nuovo fabbricato, destinazione dei locali ai quali si accede eccetera).

La spesa per la numerazione civica esterna può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati (art. 10 Legge anagrafica), quella per la numerazione interna, invece, è a totale carico del proprietario del fabbricato e qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa (art. 43 del Regolamento).

3.9.4 L'aggiornamento dell'onomastica stradale e della numerazione civica

L'onomastica stradale e la numerazione civica devono essere costantemente aggiornate, in modo da poter dare ad ogni famiglia o convivenza il suo preciso e ben determinato indirizzo. I comuni devono, dunque, provvedere alla revisione dell'onomastica e della numerazione civica per adeguarla alla situazione esistente. In particolare, la numerazione civica va continuamente aggiornata in base alle variazioni dei piani regolatori, all'apertura di nuovi accessi, alla costruzione dei nuovi immobili e alla demolizione di immobili.

L'aggiornamento dell'onomastica e della numerazione civica è particolarmente importante e determinante per le operazioni censuarie. Il mancato aggiornamento può comportare che si

censiscano più volte o non si censiscano affatto le unità di rilevazione (abitazioni, famiglie, convivenze) presenti nel territorio comunale, tant'è che l'articolo 47 del Regolamento, innovando sull'ordinamento previgente, prevede che nel *“quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, alla apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione”*.

Nell'opera di revisione e aggiornamento dell'onomastica stradale e della numerazione civica, occorre evitare al massimo variazioni di toponimi o di numerazione civica, che finirebbero per creare inutili disagi ai cittadini e aggravii di lavoro per gli uffici pubblici. Il Ministero ha in ogni caso ribadito che *“nel caso di mutamento di toponomastica o della numerazione civica poiché non vi è alcuna variazione del luogo ove dimora abitualmente il cittadino, non viene attivata alcuna procedura anagrafica”* (Ministero dell'interno, circ. n. 2 del 7 febbraio 1996 e circ. teleg. n. 31 del 24 novembre 2003) e che verificandosi tale fattispecie, al cittadino verrà rilasciato un certificato di residenza che accluderà alla patente.

Il Ministero suggerisce di procedere ad una revisione della numerazione e non ad un suo rifacimento totale (tranne casi eccezionali) perché altrimenti sia il registro anagrafico sia i documenti dei cittadini potrebbero subire conseguenze.

L'aggiornamento della numerazione civica consiste essenzialmente nell'attribuire i numeri civici ai fabbricati di nuova costruzione e nell'eliminare quelli relativi ad accessi a case diroccate o fisicamente non più esistenti, mantenendo inalterata la numerazione preesistente. In particolare, se fra accessi già numerati consecutivamente vengono aperti nuovi accessi o accessi a nuovi fabbricati e non siano stati lasciati numeri liberi, si procede nel modo seguente:

- nelle aree di circolazione di centri abitati dotati di regolare rete stradale, si assegna a ciascun nuovo accesso il numero che precede, seguito da una lettera in ordine alfabetico progressivo o dalla dicitura *bis, ter, quater* eccetera; lo stesso sistema si adotta per le strade esterne numerate secondo la successione naturale dei numeri;
- nelle aree di circolazione, di centri e nuclei abitati non dotati di regolare rete stradale, agli accessi ai nuovi fabbricati si attribuisce il numero civico dell'accesso più vicino, seguito da una lettera minuscola dell'alfabeto, in ordine progressivo;
- per le case sparse in aperta campagna, oltre quest'ultimo criterio nella numerazione, si può seguire il criterio di attribuire un numero civico successivo all'ultimo assegnato quando trattasi di nuovi fabbricati molto distanti da costruzioni già esistenti.

Se si chiudono degli accessi tra altri numerati consecutivamente (ad esempio per ristrutturazione o per demolizione di fabbricati), non si deve in alcun modo porre mano ad un rifacimento della numerazione che comporterebbe uno slineamento dei numeri successivi a quello cancellato (ad esempio se si chiudono gli accessi contrassegnati dai civici n. 6 e 15 uno a destra e l'altro a sinistra di via Mazzini, i civici 8 e 17 che seguono nella numerazione rimangono invariati).

Il rifacimento della numerazione civica di una strada deve essere effettuato, invece, nel caso in cui, a causa di espansione edilizia, un centro abitato dotato di regolare rete stradale catturi località abitate o case sparse, determinando una totale disarmonia nella numerazione civica. La revisione della numerazione civica, con l'attribuzione di nuovi numeri o la modifica di quelli già attribuiti, deve essere effettuata con apposito provvedimento adottato dal responsabile del servizio toponomastica o dall'ufficiale d'anagrafe, oppure con ordinanza del sindaco, quale ufficiale d'anagrafe. Gli effetti giuridici decorrono, ovviamente, dalla data del provvedimento.

3.9.5 Lo stradario

L'articolo 45 del Regolamento prevede che in ogni comune *“l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica”*. Lo stradario è l'elenco, conforme al modello predisposto dall'Istat (mod. AP/8), di tutte le aree di circolazione esistenti nel territorio comunale.

Per ogni area di circolazione viene indicata la specie (via, piazza eccetera), la denominazione, gli estremi dei numeri civici, i numeri civici eventualmente mancanti o ripetuti, l'individuazione delle sezioni di censimento in cui l'area ricade e gli elementi utili alla sua corretta individuazione.

Lo stradario deve essere organizzato come una rubrica, evitando di riportare sullo stesso foglio aree di circolazione con iniziali diverse e tenendo presente che:

- le aree di circolazione intitolate a persone devono essere elencate in ordine di cognome (via Maresciallo Cadorna va elencata come Cadorna);
- le aree intitolate ad opere artistiche o storiche devono essere elencate alfabeticamente secondo la loro denominazione anche quando contengono il nome di una persona (largo Villa Massimo deve essere elencata come Villa Massimo);
- nel caso di aree intitolate a santi, il prefisso San, Sant', Santa, Santo, va considerato parte integrante del nome (Sant'Antonio va elencato come Santantonio);
- le denominazioni contenenti date o indicazioni numeriche vanno elencate come se fossero scritte in lettere (via XXIV Maggio va ordinata come Ventiquattro Maggio);
- la particella con la quale iniziano alcuni cognomi (ad esempio via d'Aragona) è parte integrante del cognome; il criterio non vale, invece, quando un sostantivo è preceduto da una particella (piazza dell'Indipendenza va elencata come piazza Indipendenza).